

nella dazione delle somme - e Rampone Patrizia - che, invece, ha collaborato Carizzone Luigi nella fase corruttiva ed alla quale sono dirette anche parte delle utilità cedute a Carizzone Luigi.

SERGI Luana

È una Co.Co.Pro. dell'ASL di Caserta, con la qualifica di Medico Specializzato in Neuropsichiatria, in servizio presso il SPDC di Caserta. La sua matricola è CO 4697.

È stata identificata attraverso accertamenti effettuati presso l'ufficio GRU dell'ASL.

È coinvolta negli illeciti commessi da Carizzone Luigi e da altri dipendenti del DSM in merito al progetto denominato "*Sviluppo di azioni progettuali diversificate, rivolte all'utenza con disagio psichico, da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del Dipartimento di salute Mentale dell'ASL di Caserta*", generato con determina a firma di Carizzone Luigi n. 58 del 10.12.2015 integrata con quella n. 33 del 13.1.2016, nell'ambito del quale ha ottenuto compensi stipendiali a fronte di attività mai effettuate.

SFERLAZZA Margherita

È una dipendente dell'ASL di Caserta, con la qualifica di infermiere, in servizio presso il SPDC di Caserta. La sua matricola è 3905.

È stata identificata attraverso accertamenti effettuati presso l'ufficio GRU dell'ASL.

È coinvolta negli illeciti commessi da Carizzone Luigi e da altri dipendenti del DSM in merito al progetto denominato "*Sviluppo di azioni progettuali diversificate, rivolte all'utenza con disagio psichico, da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del Dipartimento di salute Mentale dell'ASL di Caserta*", generato con determina a firma di Carizzone Luigi n. 58 del 10.12.2015 integrata con quella n. 33 del 13.1.2016, nell'ambito del quale ha ottenuto compensi stipendiali a fronte di attività mai effettuate.

SPINA Paolo

È un dipendente dell'ASL di Caserta, con la qualifica di collaboratore amministrativo, in servizio presso l'UOC GRU. La sua matricola è 7739.

È stato identificato attraverso accertamenti effettuati presso l'ufficio GRU dell'ASL.

È coinvolto negli illeciti commessi da Carizzone Luigi e da altri dipendenti del DSM in merito al progetto denominato "*Sviluppo di azioni progettuali diversificate, rivolte all'utenza con disagio psichico, da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del Dipartimento di salute Mentale dell'ASL di Caserta*", generato con determina a firma di Carizzone Luigi n. 58 del 10.12.2015 integrata con quella n. 33 del 13.1.2016, nell'ambito del quale ha ottenuto compensi stipendiali a fronte di attività mai effettuate.

STABILE Antonio detto "panzarotto"

Dal 01.07.2006 è un Co.Co.Co. dell'ASL di Caserta, con impiego amministrativo presso il DSM di Aversa via Santa Lucia. La sua matricola è CO 4503.

È stato intercettato sull'utenza n. 3356963554 (211/19 RIT), allo stesso intestata. L'utilizzo dell'utenza da parte di Stabile Antonio viene evidenziato anche dall'indicazione riportata sulla scheda degli obiettivi allegata al rinnovo del suo contratto nel 2012 (**all. 83 inf. concl.**).

È stato identificato attraverso:

- la citata utenza telefonica;
- accertamenti effettuati presso l'ASL di Caserta, ufficio GRU (**all. 83 inf. concl.**);
- accertamenti presso l'anagrafe di Caserta.

Lavora presso l'ASL di Caserta a seguito: (**Cfr all. 83 inf. concl.**)

- della delibera n. 231 del 13.06.2006 dell'ex ASL CE/2 ad oggetto "*contrattualizzazione ai sensi art. 15 octies D.L.vo 502/92 e s.m.i. di figure professionali per avvio progetti socio sanitario*";



- del contratto di collaborazione professionale sottoscritto con il responsabile GRU dell'ex ASL CE/2 e Stabile Antonio in relazione ai due progetti approvati dalla Regione Campania "Potenziamento delle Cure domiciliari" e "Assistenza ai soggetti affetti da Malattie Mentali". In tale contratto è espressamente previsto che:
 - **"Si attribuisce al sig. Stabile Antonio, l'incarico di svolgere relativamente al suo profilo professionale, l'attività relativa al Progetto sopracitato e a tutti i programmi ad esso collegati, con le modalità indicate dal Responsabile del Progetto."**
 - **"inizierà l'attività in parola a decorrere dal 01/07/2006 fino al 30/06/2007, la durata del contratto è di anni uno (1) eventualmente rinnovabile, ed è in relazione all'effettiva messa a disposizione del finanziamento di cui in premessa"**.

Il compenso mensile allo stesso attribuito è andato man mano lievitando, nel corso del tempo ed a seguito del rinnovo del contratto sino alla data odierna:

- con nota prot. 6098 del **30.06.2008** il Direttore del GRU dott.ssa Concetta Cosentino affermava **"si rappresenta che gli obiettivi relativi a detto contratto sono rimodulati, con conseguente adeguamento della retribuzione mensile lorda, fissata in € 408,01"**;
- con il contratto protocollato in data **10.08.2011**, prot. 24723, scadente il 31/10/2011, veniva affermato **"è prorogato il contratto di lavoro tra l'ASL di Caserta e STABILE ANTONIO, in qualità di ASS.AMMINISTRATIVO per lo svolgimento delle attività progettuali, con una retribuzione mensile comprensiva di oneri pari ad € 808,65"**. Tale proroga è legata al progetto **"Sistema cure domiciliari, salute mentale e coordinamento sociosanitario"**;
- con il contratto protocollato in data **15.08.2011**, prot. 7995/GRU, veniva prorogato concessa la proroga fino al 31/12/2012, alle medesime condizioni economiche e per l'espletamento di attività in ordine al medesimo progetto;
- con contratto prot. 1683/GRU del **13.04.2012**, nel concedere la proroga fino al **30.04.2012**, pur rimanendo la medesima attività progettuale, **lo stipendio lievita ad € 1.708,40. Con tale proroga gli vengono dati anche i seguenti obiettivi precisando che "l'interlocutore del trattatista" è il Direttore Amministrativo del DSM:**
 - collaborazione agli atti amministrativi Dipartimentale;
 - **Liquidazione fatture dipartimentali;**
 - Gestione Siscom Propost;
 - Atti di Determinazione del DSM.


Gli elementi raccolti nel corso delle attività investigative evidenziano le varie condotte criminose poste in essere dallo Stabile Antonio. Le attività tecniche ed i vari riscontri effettuati hanno permesso di accertare che lo stesso si è reso responsabile, in accordo con altri correi, di una serie di reati riconducibili alla sua attività svolta in seno al DSM:

- corruzioni perpetrate da titolare di strutture di accoglienza per disabili a favore dei quali si è adoperato per l'assegnazione dei pazienti ed il pagamento delle rette di ricovero;
- gestione occulta di strutture di accoglienza per pazienti con disagio psicosociale, attraverso le quali ha illecitamente ottenuto somme di danaro a seguito di mandati di pagamento dallo stesso predisposti;
- illecita gestione dei beni del DSM, con utilizzo strumentale/privatistico;
- illecito ottenimento di somme di danaro derivanti dall'asserita partecipazione a "progetti finalizzati", rivolti al recupero sociale di pazienti con disturbo psichiatrico, attività di fatto mai eseguita;
- illecito ottenimento di competenze stipendiali connesse alla falsa attestazione di raggiungimento degli obiettivi previsti da contratto di lavoro con l'ASL.

TELESE Antonietta

È una dipendente dell'ASL di Caserta, con la qualifica di coadiutore amministrativo, in servizio presso il DSM di Aversa. La sua matricola è 7794.

È stata identificata attraverso accertamenti effettuati presso l'ufficio GRU dell'ASL.



È coinvolta negli illeciti commessi da Carizzone Luigi e da altri dipendenti del DSM in merito al progetto denominato *“Sviluppo di azioni progettuali diversificate, rivolte all’utenza con disagio psichico, da effettuarsi all’interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del Dipartimento di salute Mentale dell’ASL di Caserta”*, generato con determina a firma di Carizzone Luigi n. 58 del 10.12.2015 integrata con quella n. 33 del 13.1.2016, nell’ambito del quale ha ottenuto compensi stipendiali a fronte di attività mai effettuate.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the lower right quadrant of the page.

LIBRO III

LE ESIGENZE CAUTELARI

La presente attività di indagine ha per oggetto l'accertamento di numerosi e gravi reati commessi a detrimento del buon funzionamento della P.A. da parte degli amministratori pubblici dell'ASL di Caserta. E, più specificamente, tanto da parte di soggetti inquadrati all'interno della macchina amministrativa, quali dipendenti di ruolo o con contratto di collaborazione e funzionari pubblici, quanto di imprenditori locali, oltre ad altri soggetti che comunque orbitano attorno al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell'ASL di Caserta.

Ciò che desta particolare allarme in tutta la vicenda analizzata è la disinvoltura con cui vengono realizzati dai funzionari pubblici, *in primis* dal Direttore del DSM - dr. Carizzone Luigi - e dai suoi più stretti collaboratori, i comportamenti patologici che non solo turbano, ma distorcono l'azione amministrativa, fino a votarla al perseguimento degli interessi personali.

Le indagini hanno consentito di acquisire plurimi e gravi elementi di prova in relazione a numerose ipotesi di reato quali corruzione, falso in atto pubblico, truffa ai danni del SSN, peculato, turbata libertà degli incanti, assenteismo, intestazione fittizia di società, autoriciclaggio. Tutti fatti allarmanti se solo si pensa al fatto che sono stati commessi non in virtù di un isolato scollamento dell'attività amministrativa dal paradigma normativo, ma proprio seguendo un *leit-motiv* di fondo.

Uno spaccato particolarmente inquietante dell'intera vicenda lo si coglie analizzando la condotta criminosa di cui al capo nr. 17) (art. 609 bis c.p.), realizzata dal medico psichiatra curante, direttore del DSM, ai danni di una paziente affetta da disturbi psichiatrici.

Gli esiti investigativi impongono di prendere atto del fatto che il bene pubblico, fine a cui dovrebbe essere orientata la missione dell'ente e l'azione dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblici servizi, resta sullo sfondo, occupando una posizione defilata e irrilevante. Il bene pubblico viene perseguito solo nel caso in cui coincida con il proprio interesse personale, altrimenti può essere calpestato e tradito in ogni modo possibile.

Tali condotte delittuose appaiono ancor più deplorabili se si considera la missione dell'Ente in questione, deputato alla tutela della salute della persona - in particolare mentale - e, quindi, alla tutela di fasce particolarmente deboli cui appartenengono i pazienti con patologie psichiatriche.

Quanto emerge dall'indagine è proprio questo: la gestione domestica della cosa pubblica e la completa distorsione della funzione dell'azione amministrativa, non più orientata al perseguimento del bene pubblico, ma volta all'ottenimento di benefici personali, vuoi per l'affermazione del proprio "potere" sul territorio, inteso come potere di incidere unilateralmente sulle sfere soggettive di chiunque, vuoi come conclamata situazione patologica ed incancrenita dell'*agere amministrativo*, nell'ambito del quale la normativa di settore è richiamata soltanto per dare una "veste legale" alla gestione domestica della funzione amministrativa.

I funzionari pubblici, sfruttando la propria posizione e funzione, mediante l'intestazione fittizia di società e/o cooperative a "teste di legno", hanno intercettato e dirottato nelle loro tasche denaro pubblico, somme di denaro liquidate dall'ASL di Caserta per il ricovero e cura dei pazienti psichiatrici presso le suddette cooperative, tra l'altro prive dei requisiti previsti dalla legge.

In alcuni casi, i riscontri eseguiti dalla P.G. in fase di indagine hanno indotto gli odierni indagati a porre una maggiore attenzione sulle modalità di esecuzione delle condotte criminose, ma non certo a sospenderle. Gli attori di questa vicenda hanno preferito dissimulare le proprie responsabilità, compiendo ulteriori illeciti.

Lo stesso pensionamento anticipato di Carizzone Luigi risponde a questa logica. Il direttore, ricevute le contestazioni determinate proprio dall'attività investigativa svolta nei suoi

confronti, ha scelto la strada più comoda del pensionamento, per dissimulare l'illiceità delle sue condotte e per arginare i rischi derivanti dalla scoperta dei numerosi reati commessi.

Le indagini hanno disvelato un articolato sistema nel quale è ben evidente che la sanità pubblica è stata vista dagli indagati come fonte di paralleli redditi illeciti.

Diversi casi d'imputazione riguardano la distrazione di ingenti somme di denaro destinate alla cura dei pazienti psichiatrici, somme che sarebbero dovute servire a finanziare "progetti finalizzati" che, però, erano realizzati solo su carta ed utilizzati esclusivamente quale fonte di reddito dai soggetti vicini alla Direzione del DSM.

Ciò che emerge, senza ombra di possibile smentita, è anche lo svilimento della funzione pubblica e la mancanza di attenzione per quei "soggetti deboli" nei cui confronti dovevano essere mirate le attività svolte dai vari dipendenti pubblici afferenti al DSM dell'ASL di Caserta. Ed anzi, non può farsi a meno di notare che proprio i soggetti più deboli e bisognosi di tutela venivano visti come risorse utili ad incrementare illecitamente i propri tornaconti economici (Vds affidamento a strutture private proprie e/o compiacenti) o, ancora, come fardelli che, anziché essere curati, venivano trattati con disprezzo, chiamati con appellativi denigratori quali "animali", "bestie", fino ad arrivare ad essere oggetto di abusi di ogni genere, finanche sessuale.

Le conversazioni intercettate consentono di affermare che quanto emerso è particolarmente allarmante, in quanto si tratta di una "prassi" divenuta, oramai, così consolidata da rendere inafferrabile agli agenti il disvalore morale, etico, sociale e financo penale delle gravi condotte delittuose poste in essere.

Sussistono certamente le esigenze cautelari di cui alla **lettera c) dell'art. 274 c.p.p.**

Lo spudorato approfittamento della *res publica* per fini personali è certamente il segno evidente della assoluta pericolosità sociale degli indagati che hanno dimostrato una straordinaria pervicacia nel mantimento del proposito criminoso, anche quando erano ormai venuti a conoscenza dell'esistenza di indagini sul loro conto. Avevano cercato sì di prendere delle precauzioni, di celare alcuni illeciti rapporti o, quantomeno, di allentarli, ma mai, neanche per un secondo, avevano pensato di interrompere le loro condotte criminose, perché troppo più importanti erano le pressioni del portafoglio e troppo più pressanti le esigenze derivanti dai loro più biechi interessi.

A riprova della sussistenza dell'esigenza di prevenire il concreto rischio di commissione di altri delitti della stessa specie di quelli qui analizzati, vi è la circostanza per cui la maggior parte degli indagati continuano ad operare nello stesso ruolo e con le stesse funzioni ricoperte durante l'attività di indagine, circostanza da cui può senz'altro ricavarsi, oltre che la concretezza, anche l'attualità del pericolo di reiterazione di reati.

Si osserva, inoltre, che, in relazione a determinate posizioni, la semplice rescissione anche temporanea del rapporto di lavoro non è garanzia di interruzione dei rapporti con il contesto di riferimento, né fa scemare il pericolo di reiterazione dei reati, proprio in virtù delle relazioni interpersonali strutturatisi nel tempo.

Quanto, in particolare, alla posizione del Carizzone, andato in pensione proprio per sfuggire alle contestazioni penali ed amministrative derivanti dalla scoperta dei numerosissimi fatti di reato commessi, deve rilevarsi che lo stesso, non solo continua anche a svolgere attività privata, ma mantiene anche la sua posizione di socio occulto in strutture convenzionate con il DSM. È evidente che questi dati, in uno con l'esistenza di un sistema di relazioni personali e professionali intessute in anni in cui ha ricoperto ruoli dirigenziali all'interno dell'ASL, non lascino residuare alcun dubbio circa l'attualità del pericolo di recidivanza.

Sussistono anche esigenze cautelari rientranti nella **lettera a) dell'art. 274 c.p.p.**

Invero, proprio in ragione della perpetuazione dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella presente vicenda procedimentale, deve concordarsi con l'ufficio di procura, allorquando evidenzia l'esigenza di assicurare la genuinità delle ulteriori prove che potrebbero doversi raccogliere anche mediante nuove acquisizioni documentali, necessarie per ricostruire compiutamente la vicenda, i rapporti e le responsabilità.



Ed ancora, relativamente al pericolo della reiterazione dei reati, in particolare sotto il profilo della **concretezza ed attualità**, si osserva che gli indagati, nella gran parte, ricoprono le stesse funzioni che hanno consentito loro di commettere i delitti contestati. In particolare:

§.1 affidamento servizio trasporto infermi 118 alla Confraternita di Misericordia

Dal 17.6.2019, data di aggiudicazione provvisoria della gara alla "Confraternita di Misericordia di Caivano", il Direttore Generale dell'ASL, dopo un anno, con determina n. 753 del 18.6.2020, ha aggiudicato definitivamente alla "Confraternita di Misericordia di Caivano" il servizio di trasporto degli infermi in emergenza (118). (all. 161 e 164 inf. concl.)
Alla data del 22.09.2020 non è stato ancora sottoscritto il contratto di esecuzione del servizio tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice.

In conseguenza all'adozione della citata delibera n. 753 del 18.6.2020, il Direttore Generale dell'ASL ha altresì emesso l'ulteriore determina n. 996 del 31.07.2020 con la quale veniva affidata all'Associazione di Misericordia di Caivano, quale aggiudicataria della gara in riferimento, "la fornitura di una postazione aggiuntiva presso la località Baia Domizia, composta da ambulanza, autista ed infermiere, con un turno 8/20, per la durata dal 01.08.2020 al 15.09.2020, per un rimborso spese massimo di € 756,85/giorno, per complessivi € 34.815,00". (all. 165 inf. concl.)

Alla data del 22.09.2020:

- PUZONE Cuono è ancora presidente e legale rappresentante della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAIVANO", cod. fisc. 93016720638, p.iva 06465441217, ha sede legale ed operativa in Caivano alla via Catalani n. 29;
- DELLA VENTURA Francesco e PASSARIELLO Mario sono ancora dipendenti dell'ASL di Caserta, con le medesime funzioni.

§.2 turbata libertà degli incanti e falso per appalti riguardanti lavori eseguiti presso "Villa Libertà" di Casal di Principe

Come già evidenziato Carizzone Luigi, Sannino Pasquale e Della Ventura Francesco, nel corso del tempo, hanno affidato alla ditta "Delta Impianti srl" di Papa Antonio i seguenti lavori.

Determina	Data	Oggetto	IMPORTO
8226/2018	20.11.2018	Fornitura in opera di una centrale di riserva idrica presso l'ex Villa Schiavone di Casal di Principe (fattura n. FATTPA 5_18 del 31/10/2018)	4.392,00
2314/2019	26.03.2019	Opere varie di completamento presso il centro diurno a valenza dipartimentale di Casal di Principe (fattura 420 del 26.03.2019)	34.304,65
8137/2019	16.10.2019	Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza presso la Struttura "Villa Liberazione" di Casal di Principe (fattura 969 del 16.07.2019)	34.608,89
8660/2019	06.11.2019	Interventi di adeguamento presso la Struttura "Villa Liberazione" di Casal di Principe (fattura 0000972 del 22.07.2019)	25.919,30
--	---	Lavori di impermeabilizzazione terrazzo di copertura "Villa Liberazione" di Casal di Principe (CE) (fatt. 0001342 del 18.10.2019)	32.818,00
--	--	Lavori di messa in sicurezza e di completamento presso la "Villa Liberazione" di Casal di Principe (CE) (fatt. 1343 del 18.10.2019)	27.755,00
TOTALE			159.797,84

Relativamente a tali affidamenti diretti, in data 22.09.2020 è stato accertato che l'ASL di Caserta: **(all. 166 inf. concl.)**

- ha provveduto alla liquidazione solo dei lavori riferiti alle determinazioni dirigenziali 8226 del 20/11/2018; 8137 del 16/10/2019 e 2314 del 26/03/2019;
- non ha ancora provveduto alla liquidazione dei lavori riferiti agli altri affidamenti sebbene la ditta Delta Impianti abbia già emesso da tempo le relative fatture. In particolare, rimangono in sospeso le fatture:
 - . 972 del 22.07.2019 di € 25.919,30;
 - . 1342 del 18.10.2019 di € 32.818,00;
 - . 1343 del 18.10.2019 di € 27.755,00.
- ha, sino alla data del 22.09.2020, ommesso il pagamento di queste ultime tre fatture poiché l'attuale Direttore Amministrativo, d.ssa Marisa Di Sano, non ha ancora emesso le singole autorizzazioni alla liquidazione. Al riguardo la dottoressa Di Sano, con sua nota n. 187037/DIP S.M. del 24.07.2020, ha comunicato al Direttore Amministrativo dell'ASL ed al Direttore Sanitario (ad interim Direttore del D.S.M., che "dagli atti si evince che le fatture sono riferite a lavori effettuati presso la suddetta struttura senza la previa formalizzazione del provvedimento amministrativo di affidamento dei lavori e di autorizzazione della spesa connessa". (all. 167 inf. concl.)

Relativamente alla persistenza degli attori nelle medesime posizioni che hanno dato luogo alla presente contestazione, va osservato che alla data del 22.09.2020:

- SANNINO Pasquale è ancora dipendente dell'ASL e referente tecnico del DSM;
- DELLA VENTURA Francesco è ancora dipendente dell'ASL con la medesima funzione;
- la ditta Delta Impianti è ancora attiva e PAPA Antonio riveste ancora la carica di socio (all. 168 inf. concl.)

§.3 turbata libertà degli incanti e falso per appalti riguardanti lavori affidati a Marino Alberto

Dalla visura camerale delle seguenti società afferenti a Marino Alberto, aggiornate al 23.09.2020 si evidenzia che: (all. 169 inf. concl.)

- la ditta "Edil Campania Costruzioni e restauro Soc.Coop." c.f. 03784090619, è ancora in attività e MARINO Alberto riveste sempre la carica di consigliere;
- la ditta "Soc. Coop MAR.COOP a r.l." c.f. 01884830611, dal 25.03.2020, è in liquidazione;

Per quanto riguarda le altre persone coinvolte nella vicenda si evidenzia che, al 22.09.2020:

- SANNINO Pasquale e DELLA VENTURA Francesco, sono ancora dipendenti dell'ASL di Caserta, nelle medesime funzioni rilevate all'epoca dei fatti contestati;
- CARIZZONE Luigi è stato rimosso dall'incarico;
- CATUOGNO Salvatore è tuttora il titolare e legale responsabile dell'omonima ditta edile. (all. 170 inf. concl.)

§.4 illecita gestione delle cooperative "Rosso Rubino" e "Verde Smeraldo" di Gricignano d'Aversa

Alla data del 23.09.2020:

- la cooperativa "Verde Smeraldo Società Cooperativa Sociale" p.iva 04186530616, dal 20/02/2020 è in liquidazione, e il liquidatore e rappresentante dell'impresa è sempre Morlando Giuseppe; (all. 171 inf. concl.)
- la cooperativa "Rosso Rubino Società Cooperativa Sociale" p.iva 04238970612, dal 08/05/2020 è in liquidazione, e il liquidatore e rappresentante dell'impresa è sempre Messina Laura. (all. 172 inf. concl.)

Relativamente ai funzionari pubblici coinvolti nei fatti reato riguardanti le citate cooperative si evidenzia che:

- BONACCI Nicola e STABILE Antonio, al 22.9.2020, sono ancora dipendenti dell'ASL di Caserta;
- CARIZZONE Luigi, dal 4.1.2020, non è più dipendente dell'ASL di Caserta essendo stato rimosso dall'incarico di Direttore del DSM.

Per quanto riguarda invece Scarpa Antonio e Rampone Patrizia si evidenzia che:



- SCARPA Antonio, è ancora il genero di BONACCI Nicola ed è ancora titolare dell'omonimo studio commerciale in Aversa;
- RAMPONE Patrizia svolge ancora funzioni di segretaria presso lo studio privato di Carizzone Luigi, tant'è che qualora si voglia prenotare una visita psichiatrica può essere contattato sia il numero diretto di Carizzone Luigi (3338335647) che quello in uso alla stessa Rampone (3357308173).

§.5 illecita assegnazione di pazienti alla compagine sociale "Emme due s.r.l." di Sessa Aurunca

Dalla visura camerale della ditta "Emme due S.r.l.", c.f. 022110906114, che la ditta è ancora attiva e SCHIAVONE Michele riveste ancora la carica di Procuratore Speciale ed Amministratore Unico. (all. 173 inf. concl.)

La medesima compagine sociale è ancora inserita nell'elenco dei cogestori dell'ASL di Caserta e continua a gestire pazienti di natura psichiatrica affidati dall'ASL di Caserta.

BONACCI Tamara è ancora dipendente della medesima società.


§.6 dipendenti dell'ASL di Caserta

In data 22/09/2020 è stato acquisito presso l'ASL di Caserta l'elenco aggiornato dei dipendenti e collaboratori dai quali è possibile accertare che:

1. ACINELLI Maria Rosalia, nata a Guardia Sanfromondi (BN) il 20.3.1957, non risulta più tra i dipendenti dell'ASL di Caserta;
2. ALBA Michele, nato a San Nicola la Strada il 18.9.1973, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Aversa;
3. ALABALONGA Leone, nato a Santa Maria Capua Vetere il 27.2.1957, non è più dipendente dell'ASL di Caserta;
4. ARGENZIANO Vincenzo, nato a Maddaloni il 13.9.1971, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Caserta;
5. BONACCI Nicola, nato ad Aversa il 22.01.1952, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Teano;
6. BRANCACCIO Benedetto, nato a Caserta il 30.3.1955, non risulta più tra i dipendenti dell'ASL di Caserta;
7. BUSCEMA Barbara, nata a Santa Maria a Vico il 01.01.1971, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Aversa;
8. CANTIELLO Martino, nato a Portico di Caserta il 25.3.1954, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
9. CARIZZONE Luigi, nato ad Aversa il 20.06.1951, dal 4.1.2020 ha rassegnato le dimissioni chiedendo il pensionamento. Continua a svolgere attività privata di medico psichiatra presso il suo studio in Aversa.
10. CASTIGLIO Anna, nata a Santa Maria Capua Vetere il 25.8.1972, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Sessa Aurunca;
11. CHIERICHELLA Filippo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 25.12.1972, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Caserta;
12. CHIRICO Gabriella, nata a Castel Morrone il 23.10.1968, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Caserta;
13. COZZOLINO Ciro, nato a Napoli il 29.7.1969, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM D.S. di Caserta;
14. D'ANGELO Antonio, nato ad Aversa il 20.12.1970, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM;
15. DE BIASIO Mario, nato a Casagiove il 18.2.1954, non è più Direttore Generale dell'ASL di Caserta, poiché in pensione;
16. DELLA VENTURA Francesco, nato a Maddaloni l'11.12.1962, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM;



17. DI LORENZO Maria, nata a Limatola (BN) il 06.11.1961, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato;
18. DI PIETRO Costanza, nata ad Aversa il 28.11.1981, non è più un collaboratore ma è una dipendente dell'ASL di Caserta, sempre inservizio presso la Direzione del DSM;
19. FERRANTINO Raffaele, nato a Caserta il 08.04.1973, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Aversa;
20. GAGLIONE Giovanni, nato a Marcianise il 14.02.1956, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Mondragone;
21. GALLUCCIO Gennaro, nato ad Aversa l'1.1.1951, non risulta più tra i dipendenti dell'ASL di Caserta;
22. GERMANO Achille, nato a Capua il 22.11.1955, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM;
23. GIAQUINTO Vincenzo, nato a Caserta il 19.5.1964, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Caserta;
24. IORIO Loredana, nata a Capua il 01.03.1968, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Caserta;
25. IORIZZI Federico, nato a Villanova del Battista (AV) il 25.8.1960, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta;
26. LASCO Giuseppe, nato a Marcianise il 27.04.1958, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
27. LETIZIA Vincenzo, nato a Cassino il 01.08.1964, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Mondragone;
28. LIMONE Vincenzo, nato a Caserta il 21.7.1969, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Caserta;
29. MARTUCCI Maurizio, nato a Casagiove il 24.6.1961, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta;
30. MASCIA Emanuela, nata a Caserta il 6.9.1975, non è più una collaboratrice a progetto ma è dipendente dell'ASL di Caserta, sempre in servizio presso l'UOC GRU;
31. MISSO Saverio, nato a Mugnano di Napoli il 13.2.1975, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM;
32. MONTI Giuseppe, nato a Napoli il 14.12.1962, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Aversa;
33. MUSCARIELLO Raffaele, nato a Santa Maria Capua Vetere il 06.07.1966, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Teano;
34. NACCHIA Nicola, nato a Lusciano il 15.3.1958, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
35. ORTANO Giuseppe, nato a Melito di Napoli il 31.8.1955, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Marcianise;
36. PAFFERI Edoardo, nato a Vairano Patenora il 28.08.1957, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
37. PAGANO Filomena, nata a Maddaloni il 16.9.1968, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Maddaloni;
38. PALERMITO Anna, nata a Caserta il 17.2.1977, è ancora una collaboratrice a progetto dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Caserta;
39. PALMIERI Libera, nata a Caserta il 9.11.1977, non è più una collaboratrice a progetto ma è una dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM;
40. PAPA Clemente, nato a Belluno il 5.3.1969, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SERT di Caserta;
41. PARENTE Girolamo, nato a Grazzanise il 17.5.1962, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
42. PASSARIELLO Mario, nato a San Felice a Cancellò (CE) il 26.03.1961, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio Acquisizione beni e servizi - provveditorato;



43. PESACANE Lucio, nato a Napoli l'11.12.1954, non risulta più tra i dipendenti dell'ASL di Caserta;
44. PISCITELLI Samuele, nato a Santa Maria a Vico il 2.3.1952, non risulta più tra i dipendenti dell'ASL di Caserta;
45. PUZONE Bruno, nato a Maddaloni il 23.5.1975, è ancora un collaboratore a progetto dell'ASL di Caserta;
46. RIZZA Giancarlo, nato in Libia il 25.7.1963, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
47. ROMAGNUOLO Gaetano, nato ad Aversa il 08.03.1974, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il SPDC di Sessa Aurunca;
48. SANNINO Pasquale, nato ad Aversa il 22.11.1969, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso il Servizio Tecnico Manutentivo;
49. SERGI Luana, nata a Reggio Calabria il 16.11.1969, non risulta più tra i collaboratori a progetto dell'ASL di Caserta;
50. SFERLAZZA Margherita, nata a Caserta il 26.6.1968, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOSM di Caserta;
51. SPINA Paolo, nato a Trentola Ducenta il 10.11.1953, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la UOC GRU;
52. STABILE Antonio, nato ad Aversa il 15.07.1983, non è più un collaboratore a progetto ma è un dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM;
53. TELESE Antonietta, nata a Napoli il 12.4.1959, è ancora dipendente dell'ASL di Caserta, in servizio presso la Direzione del DSM.

§.7 altri soggetti interessati

1. DELLA MORTE Pierangelo, nato a Napoli il 17.08.1971, è ancora iscritto all'ordine degli avvocati del foro di Napoli;

LA POSIZIONE DEI SINGOLI INDAGATI:

Chiarita non solo la sussistenza dei fatti, ma anche delle esigenze cautelari che, per le ragioni sopra indicate, si ritengono quanto mai concrete ed attuali, deve prendersi posizione in relazione alle richieste cautelari avanzate dalla procura sede.


L'ufficio di Procura chiede di applicare a **CARIZZONE Luigi** la misura cautelare della custodia in carcere, tuttavia ritiene questo Giudice che le esigenze cautelari possano adeguatamente essere tutelate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Sia l'età dell'indagato che l'assenza di precedenti penali ed anche il suo pensionamento (che se non ha fatto venir meno le esigenze cautelari, quantomeno le ha attenuate essendo venuta meno in capo all'indagato la qualità di pubblico ufficiale) depongono in tal senso.

Carizzzone, incensurato, non ha ovviamente alcun precedente per evasione e risulta anche stabilmente radicato nel territorio a cui è legato da motivi familiari (ha moglie, figli e amanti) e patrimoniali (avendo l'uomo investito i suoi beni tutti nel territorio casertano). Non vi sono motivi, dunque, per ritenere che il Carizzzone si darebbe alla fuga, facendo disperdere le sue tracce.

Queste stesse considerazioni rendono inutile la previsione dell'uso di presidi elettronici (il cd. braccialetto), non sussistendo un concreto pericolo di latitanza.

Fondamentale, invece, risulta prevedere l'ulteriore limite del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo anche telefonico e/o telematico con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Ed infatti, il Carizzzone ben potrebbe anche solo telefonicamente o telematicamente, usare la sua influenza, suggerendo ai suoi complici le azioni da intraprendere e anche le modalità con cui farlo, avendo una esperienza ineguagliabile nella gestione della cosa pubblica e nella distorsione dell'*agere* amministrativo dai suoi fini più nobili e naturali.

Qualsiasi misura coercitiva non sarebbe adeguata a tutelare le esistenti esigenze cautelari, dal momento che lasciare il Carizzzone libero di muoversi sul territorio e di entrare in contatto con



gli attuali dirigenti dell'ASL, con i pazienti, con gli imprenditori collusi, equivarrebbe a consentirgli il lasciapassare per un totale inquinamento probatorio, oltre che per la prosecuzione delle sue illecite attività.

La misura cautelare domiciliare va applicata al Carizzone in relazione ai delitti di cui ai capi: 2.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10), 2.12), 3.1), 3.2), 3.4), 3.5), 3.8), 3.9), 3.10), 3.13), 3.14), 4), 5), 6), 6.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 6.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 7), 7.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8), 8.1)riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 9), 9.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 10), 10.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 10.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 11), 11.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 11.3), 11.4) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 12), 12.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 13), 13.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 14), 14.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 17) solo in relazione al delitto di cui agli artt. 609 bis co. 1 e 2 n. 1 c.p., 18) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 374 bis co. 2 c.p., 19), 21), 24.17), 24.18), 27), 27.1), 27.3), 28), 28.1), 28.2) e 28.3).

Richiesta di misura cautelare inframuraria viene avanzata anche per **RAMPONE Patrizia**. Anche in questo caso, ritiene questo Giudice adeguata e proporzionata la misura cautelare degli arresti domiciliari, con la previsione dell'ulteriore divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lei coabitano e/o che la assistono. Anche in questo caso, si ritiene che la misura carceraria non sia proporzionata, ma, allo stesso tempo, qualsiasi misura coercitiva non sarebbe idonea a tutelare le esigenze cautelari esistenti. La Rampone, per essere stata e per essere tuttora il braccio destro di Carizzone Luigi e, soprattutto, per essere la principale ispiratrice di tutte le sue illecite condotte, non può essere lasciata libera. La donna ha intessuto nel tempo stretti rapporti quantomeno opachi, quando non del tutto illeciti, con i pazienti psichiatrici, con le loro famiglie, con i dipendenti dell'ASL e con gli imprenditori della zona. Ella sarebbe perfettamente in grado, anche senza la collaborazione di Carizzone Luigi, di portare avanti le loro illecite condotte criminose. Solo una misura custodiale, dunque, può adeguatamente prevenire la commissione di delitti analoghi a quelli per i quali si procede. Alla Rampone va applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai seguenti delitti: 2.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10), 2.12), 3.1), 3.2), 3.8), 3.9), 3.13), 3.14), 4) e 18) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 374 bis co. 2 c.p.

Quanto alla posizione di **BONACCI Tamara**, deve rilevarsi che, anche in questo caso, appare sproporzionata la richiesta carceraria avanzata dalla Procura sede. La donna risulta coinvolta a pieno titolo nelle attività di illecita gestione degli affidamenti dei pazienti psichiatrici a struttura "amiche", strutture che "pagavano" gli illeciti affidamenti con regalie di vario tipo dirette al Carizzone e alla Rampone. Le esistenti esigenze cautelari ben possono essere tutelate con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Non si reputa necessario prevedere l'applicazione di presidi elettronici, non sussistendo un concreto pericolo di latitanza. Vi è, invece, la necessità di prevedere l'ulteriore divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Al contrario, qualsiasi misura coercitiva non sarebbe adeguata, dal momento che escluderebbe un controllo diretto e costante sull'indagata che ben potrebbe continuare a delinquere indisturbata.

Alla Bonacci va applicata la misura cautelare in relazione ai seguenti capi: 2.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10) e 2.12).

Allo stesso modo, si reputa adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari per la posizione di **BONACCI Nicola**.

Il Bonacci ricopre, all'interno dell'ASL, la medesima posizione ricoperta al momento della commissione dei fatti. Ha dimostrato di essere disposto a tutto pur di perseguire i propri



illeciti interessi. Ha dimostrato di aver tradito il giuramento di fedeltà nei confronti dei suoi pazienti. Ha dimostrato di tradire quotidianamente la propria missione di medico.

La sua posizione è particolarmente grave, essendosi il Bonacci dimostrato uno tra i più spregiudicati. Ne deriva la totale inadeguatezza di qualsiasi misura coercitiva a contenere le sussistenti esigenze cautelari. Solo una misura custodiale, garantendo un controllo diretto e continuo sull'indagato, è idonea e adeguata a prevenire il rischio di recidivanza.

Anche per il Bonacci si ritiene adeguata la meno grave misura degli arresti domiciliari a cui va aggiunto l'ulteriore divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Infatti, il Bonacci, anche solo telematicamente e telefonicamente, potrebbe cercare di inquinare le prove e, comunque, proseguire nelle proprie condotte criminose che non necessitano della sua presenza fisica all'interno dell'ASL.

A Bonacci Nicola va, dunque, applicata la misura cautelare domiciliare in relazione ai reati di cui ai capi: 2.5), 3.1), 3.3), 3.5), 3.8), 3.9), 3.13), 3.14), 7), 7.1) riquilificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8), 8.1) riquilificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8.2) riquilificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e 12).

Contigua alla figura appena analizzata è quella di **SCARPA Antonio**. Questi risponde dei reati di cui ai capi 3.1), 3.3), 3.8), 3.9), 3.13) e 3.14). Lo Scarpa è il genero di Bonacci Nicola ed è risultato pienamente coinvolto nella costituzione delle cooperative Verde Smeraldo e Rosso Rubino, appartenenti al Carizzone, al Bonacci, allo Stabile, alla Rampone oltre che a se stesso.

Le cooperative *de quibus* erano state intestate a soggetti terzi, per non far trasparire l'esistenza di illeciti interessi in strutture private di quegli stessi pubblici ufficiali che stabilivano di affidare pazienti alle strutture private da loro stessi detenute. Lo Scarpa - commercialista - ha imbastito un sistema perfetto in forza del quale i pazienti venivano affidati in via diretta alle sue cooperative, stabilendo oneri totali a carico del DSM, per evitare ogni rischio di impresa. Anche per lo Scarpa l'unica misura idonea e proporzionata è quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo anche telefonico e/o telematico con persone diverse dai familiari conviventi. Ed infatti, qualsiasi misura che lo lasciasse libero di muoversi sul territorio, non gli impedirebbe, anche mediante incarichi sotterranei di consulenza per altre cooperative, di reiterare il reato, grazie alle sue grandi conoscenze in materia. Anche per lui, come per gli altri, non appare necessario prevedere presidi elettronici, non essendo lo Scarpa gravato da precedenti per evasione.

La misura cautelare domiciliare va applicata anche a **DELLA VENTURA Francesco**. Anche in questo caso la richiesta della Procura era nel senso dell'applicazione della misura cautelare inframuraria. Tuttavia, la meno afflittiva misura domiciliare appare la più adeguata e proporzionata nel caso di specie. Anche il Della Ventura ricopre, all'interno dell'ASL, la stessa posizione ricoperta al momento della commissione dei fatti che gli vengono contestati, pertanto quanto mai attuale è il pericolo di recidivanza. L'indagato ha dimostrato di avere intessuto, nel tempo, rapporti opachi con le ditte gravitanti nella zona di Caserta. Il Della Ventura sa bene come asservire le ditte ai suoi privati interessi e si è dimostrato che le imprese stesse, pur di ottenere in via preferenziale appalti e pagamenti, si rendono del tutto gregarie all'indagato che, ricordiamo, ricoprirebbe il semplice ruolo di assistente amministrativo. Semplice assistente amministrativo eppure in grado di orientare gli appalti e l'azione stessa del DSM. Si rende, dunque, necessaria l'applicazione di una misura custodiale, non potendosi ritenere adeguata una qualsiasi misura coercitiva che non sarebbe in alcun modo adeguata a prevenire il rischio di recidivanza. L'uomo, continuando a lavorare all'interno dell'ASL, ma anche qualora dovesse rinunciare al suo incarico pubblico, grazie all'opaca rete di relazioni costruita negli anni, potrebbe inquinare le prove e continuare a delinquere, anche dirigendo l'altrui azione. Per quest'ultima ragione s'impone, anche nel suo caso, l'adozione dell'ulteriore prescrizione del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. La misura cautelare domiciliare gli va applicata in relazione ai seguenti capi: 5), 13.1) riquilificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 21), 24), 24.1), 24.2),

24.3), 24.4), 24.5), 24.6), 24.7), 24.8), 24.9), 24.10), 24.11), 24.12), 24.13), 24.14), 24.15), 24.16), 24.17), 24.18), 25.1), 26), 26.3), 26.4), 26.5), 27), 27.1), 27.3), 28), 28.1), 28.2) e 28.3). Bisogna ora analizzare la posizione di **PASSARIELLO Mario**. Anche lui assistente amministrativo dell'ASL, componente di commissione aggiudicatrice del servizio di trasporto infermi in emergenza (118), ha venduto la sua funzione e la sua posizione, fungendo da insider trader. L'uomo, infatti, non solo non aveva dichiarato la sua posizione di incompatibilità, ma aveva approfittato del suo ruolo per "vendersi" l'aggiudicazione.

Trattasi di una figura particolarmente allarmante che ricopre il medesimo ruolo ricoperto al momento dei fatti. Solo una misura custodiale può prevenire il rischio di recidivanza. Anche lui, come il Della Ventura, qualora lasciato libero, potrebbe continuare a delinquere, approfittando della trama di relazioni già intessute e della sua capacità di muoversi nei rivoli delle normative applicabili al DSM. Cionondimeno, la misura inframuraria richiesta appare non proporzionata, potendosi le esigenze cautelari tutelare anche con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

Anche per il Passariello deve prevedersi la prescrizione ulteriore del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Anche per lui come per gli altri indagati non appare necessario prevedere l'obbligo del presidio del braccialetto elettronico, non sussistendo un reale e concreto pericolo di latitanza. Deve, pertanto, applicarsi la misura cautelare domiciliare a Passarelli Mario in relazione ai seguenti capi: 26), 26.1), 26.3) e 26.4).

Contigua alla posizione di Passariello Mario è quella di **PUZONE Cuono**. È, infatti, in favore del Puzone che il Passariello vende e svilisce la sua posizione. Puzone ha dimostrato di essere uno di quegli imprenditori disposti a tutto pur di aggiudicarsi appalti. Disposto a violare le regole del libero mercato e della concorrenza, disposto a corrompere pur di aggiudicarsi servizi ben retribuiti e convenienti per sé e per la propria attività. Solo una misura custodiale può tutelare le esigenze cautelari. Non certo una misura coercitiva, né una misura interdittiva. Fin troppo facile sarebbe aggirare la misura cautelare da parte del Puzone, mettendo una testa di legno a capo della sua attività. Ne deriva che solo la misura cautelare domiciliare può prevenire il rischio di recidivanza. Anche nel caso del Puzone non si reputa necessario prevedere il presidio del braccialetto elettronico, così come anche per lui appare, invece, necessario prevedere la prescrizione del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. La misura va, dunque, applicata al Puzone in relazione ai seguenti capi: 21), 26), 26.3), 26.4) e 26.5).

Assolutamente contigua alla posizione di Della Ventura Francesco è quella di **SANNINO Pasquale**. Gli esiti delle indagini dimostrano che i due (Della Ventura e Sannino) sono una sorta di *deus ex machina* degli appalti relativi al DSM e alle strutture ad esso collegate. Un assistente amministrativo e un assistente tecnico. Due figure gregarie che assurgono al rango di principali artefici dell'aggiudicazione degli appalti. Sono loro a decidere se i lavori pubblici siano necessari, sono loro a decidere a chi i lavori vanno affidati, sono loro a contrattare direttamente con gli imprenditori locali, sono loro che lasciano agli stessi imprenditori carta bianca sulla realizzazione dei lavori e sono sempre loro a riscuotere il prezzo delle corrotte. Per il Sannino valgono le stesse considerazioni già svolte per il Della Ventura. Egli mantiene la stessa posizione che aveva all'interno dell'ASL al momento della commissione dei fatti e, quindi, è concreto ed attuale il rischio di recidivanza.

Solo una misura custodiale, sebbene domiciliare, può evitare il rischio di reiterazione di reati analoghi a quelli per i quali si procede. Qualsiasi misura coercitiva, lasciando il Sannino libero di continuare ad esercitare la propria influenza sull'ente pubblico, sarebbe inidonea.

Non è concreto il rischio di latitanza e, pertanto, non è necessario prevedere il presidio del braccialetto elettronico, mentre è necessario prevedere l'ulteriore prescrizione del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. La misura gli va applicata in relazione ai seguenti capi: 27), 27.1), 27.3), 28), 28.1), 28.2) e 28.3).

Va, poi, analizzata la figura di **SCHIAVONE Michele**. Questi gestisce una serie di strutture socioassistenziali collegate al DSM. Era in favore delle sue strutture che il Carizzone, in



perfetta sinergia ed accordo con Rampone Patrizia, effettuava le dimissioni protette dei pazienti. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un imprenditore disposto a violare ogni normativa in materia di appalti pubblici, concorrenza e buon andamento della pubblica amministrazione pur di guadagnare. In quest'ottica si pone anche la corruzione di cui si macchia. Anche nel caso dello Schiavone unica misura adeguata e proporzionata risulta quella degli AA.DD. con la prescrizione del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Non è necessario prevedere l'uso del braccialetto elettronico, non sussistendo un rischio concreto di latitanza. Una qualsiasi misura coercitiva o interdittiva non sarebbe adeguata nel caso dello Schiavone, potendo egli facilmente eludere qualsiasi divieto di contrattazione con la P.A. con un'intestazione fittizia. Le misure coercitive, poi, sarebbero completamente inidonee, lasciando lo Schiavone libero di muoversi sul territorio e di intessere le sue opache trame di rapporti con altri imprenditori e con le pubbliche amministrazioni. La misura cautelare domiciliare va, dunque, applicata in relazione ai seguenti capi: 2.1) riqualficato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10) e 2.12).

Va, poi, analizzata la posizione di **STABILE Antonio**. Anche per lui la Procura chiedeva l'applicazione della misura cautelare inframuraria, ma anche per lui si reputa idonea e proporzionata la misura cautelare domiciliare, con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Anche per lo Stabile non appare necessario prevedere l'uso di presidi elettronici, per mancanza di un concreto pericolo di latitanza.

Lo Stabile è un co.co.co. che ricopre un ruolo amministrativo nel distretto di salute mentale. Si tratta di un lavoratore a progetto che, nel tempo, vede stabilizzati i propri incarichi e crescenti i propri compensi. Un lavoratore a progetto che ha interessi evidenti, ma anche occulti all'interno della struttura sanitaria. Gestisce le dimissioni protette dei pazienti. Decide, con il Carizzone e con la Rampone, in quali strutture destinare i pazienti stessi e gestisce in maniera occulta alcune strutture convenzionate con il DSM. Ricopre, quindi, una posizione tutt'altro che defilata e gregaria. Anche per lui solo una misura custodiale appare adeguata. Una qualsiasi misura coercitiva sarebbe del tutto inutile, dal momento che non garantirebbe un controllo continuo e diretto sullo Stabile che, avendo le mani in pasta anche in strutture private collegate con il distretto di salute mentale, ben potrebbe orientare l'azione amministrativa anche qualora venisse a cessare il suo contratto con l'ASL. La misura cautelare domiciliare va, dunque, applicata allo Stabile in relazione ai seguenti capi: 3.1), 3.3), 3.8), 3.9), 3.13), 3.14), 10), 10.1), 10.2) e 13.1) riqualficato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p.

La misura cautelare domiciliare va applicata anche a **MARINO Alberto** in relazione ai reati di cui ai capi 28), 28.1), 28.2) e 28.3). Il Marino è un imprenditore edile che opera prevalentemente in appalti per conto delle pubbliche amministrazioni e che, nel corso degli ultimi anni, ha lavorato soprattutto nell'interesse dell'ASL di Caserta. Questi ha ottenuto appalti con affidamenti diretti grazie alla sua personale conoscenza e all'interazione con il Della Ventura e con il Sannino. Gli affidamenti effettuati nei confronti del Marino avvenivano in totale violazione delle norme in materia di appalti pubblici, sulla base di inesistenti presupposti di urgenza e spacchettando le opere da realizzare, in modo da far risultare tutti gli appalti sottosoglia. In cambio, il Marino ripagava con regalie e corrottele varie l'interessamento dei dipendenti dell'ASL.

Solo la misura cautelare domiciliare è idonea a prevenire il rischio di recidivanza. Non infatti una misura interdittiva, quale ad esempio la sospensione dall'esercizio di attività imprenditoriali, in quanto sarebbe fin troppo facile per il Marino aggirare questo tipo di misura, attraverso l'uso di prestanomi e teste di legno. Per assicurarsi la genuinità della prova, inoltre, è indispensabile prevedere anche per il Marino il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi con qualsiasi mezzo anche telefonico e/o telematico.

Posizione analoga a quella del Marino la ricopre **PAPA Antonio**. Il Papa è socio di minoranza e responsabile di cantiere della ditta Delta Impianti s.r.l. ed ha anche ruoli importanti in due società che operano nel campo delle telecomunicazioni.



Le intercettazioni e la documentazione acquisita dimostrano che il Papa, grazie ai suoi rapporti con il Sannino e il Della Ventura e grazie alla consapevole connivenza del Carizzone, ha ottenuto l'affidamento di molti appalti di lavori da effettuare presso il DSM e le strutture ad esso collegate. Anche in questo caso si trattava di affidamenti diretti, effettuati in violazione delle norme in materia di appalti pubblici, con evidenti spacchettamenti utili solo a consentire gli affidamenti diretti. Anche in questo caso l'unica misura idonea a prevenire il rischio di recidivanza è quella degli arresti domiciliari. Ed infatti, anche per il Papa, una misura interdittiva non sarebbe adeguata, potendo rinunciare ad incarichi formali, esercitando funzioni di fatto all'interno della sua impresa. È necessario anche prevedere il limite del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, al fine di evitare che Papa continui a gestire i suoi affari illeciti attraverso strumenti telefonici e telematici.

La misura degli arresti domiciliari va, dunque, applicata al Papa per i reati di cui ai capi 27), 27.1) e 27.3). Sia per il Marino che per il Papa non è necessario prevedere l'uso di presidi elettronici, non esistendo un reale pericolo di latitanza, in quanto nessuno dei due indagati è gravato da precedenti per evasione.

Diversa è la situazione cautelare di **CATUOGNO Salvatore**. L'imprenditore in questione non risponde di corruzione, ma di concorso in falso ideologico in atto pubblico e di truffa. I lavori artatamente assegnati al Catuogno erano già stati appaltati a Marino Alberto il quale li aveva anche effettuati. Le indagini, però, avevano consigliato a Sannino Pasquale e a Della Ventura Francesco di allentare i propri rapporti con il Marino ed ecco che i due escogitano uno stratagemma: aggiudicano il lavoro già eseguito al Catuogno che si intasca la differenza tra quanto pagato dall'ASL e il compenso spettante al Marino.

Per lui adeguata e proporzionata appare la misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di anni uno.

È evidente, infatti, che la sua posizione sia meno grave rispetto a quella del Marino, pertanto, occorre adeguare la misura cautelare anche alla diversa posizione ricoperta dal Catuogno. Impedirgli per una congrua durata (anni uno) di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche elide il rischio di recidivanza, ben contemperandosi le esigenze cautelari con il principio del minor sacrificio possibile dettato dal legislatore in materia cautelare. Al Catuogno la misura interdittiva *de qua* va applicata con riferimento ai capi 28.2 e 28.3.

Deve ora analizzarsi la posizione di **D'ANGELO Antonio**. Il D'Angelo risponde del solo delitto di cui al capo 13.1, riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. o meglio, nel corso della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la gravità indiziaria si è ritenuta sussistente solo in relazione al capo 13.1. Trattasi di una truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata mediante false attestazioni di partecipazione ad attività progettuali mai realmente svolte.

Il D'Angelo ricopre il ruolo di collaboratore amministrativo all'interno dell'ASL di Caserta e tale ruolo lo ricopre all'attualità. Sussistono, dunque, esigenze cautelari concrete ed attuali che possono ben essere salvaguardate mediante la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio ricoperto per la durata massima di anni uno.

Deve, a questo punto, analizzarsi la posizione di **FERRANTINO Raffaele**, coordinatore infermieristico in servizio presso il SPDC di Aversa. Il Ferrantino ricopre la stessa posizione che ricopriva al momento della commissione dei fatti, pertanto, sussiste un pericolo concreto ed attuale di recidivanza. Il Ferrantino risponde di falsi ideologici in atto pubblico e di truffe aggravate ai danni dello Stato, fatti di reati tutti prevenibili mediante la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per la durata di anni uno.

La misura cautelare va, dunque, applicata a Ferrantino Raffaele in relazione ai seguenti capi: 6), 6.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 6.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 7), 7.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e 13.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p.

La misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio ricoperto è adeguata anche con riferimento alla posizione di **IORIZZI Federico**, il quale è tuttora dipendente dell'ASL. Nel



corso delle indagini è emersa la connivenza dello Iorizzi con diversi dipendenti del DSM nella realizzazione di reati. Molteplici sono, infatti, le conversazioni intercettate e gli atti pubblici acquisiti che dimostrano la commissione di una serie di truffe ai danni dello Stato perpetrate dallo Iorizzi in concorso con alcuni dipendenti del DSM che hanno avuto bisogno di lui e della posizione da lui ricoperta per l'elargizione di somme per progetti finalizzati di fatto mai eseguiti. Ebbene, per prevenire i reati commessi dallo Iorizzi si ritiene adeguata e proporzionata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio ricoperto, per la durata di anni uno, in relazione ai seguenti reati 11), 11.1) riqualficato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 11.3), 11.4) riqualficato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e 23.81).

La misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per la durata di anni uno va applicata anche a **MUSCARIELLO Raffaele** per i reati di cui ai capi 11), 11.1) riqualficato il fatto nel reato di cui all'art. 640 bis c.p., 11.3), 11.4) riqualficato il fatto nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. e da 23), 23.1), 23.2), 23.3), 23.4), 23.5), 23.6), 23.7), 23.8), 23.9), 23.10), 23.11), 23.12), 23.13), 23.14), 23.15), 23.16), 23.17), 23.18), 23.19), 23.20), 23.21), 23.22), 23.24), 23.25), 23.26), 23.27), 23.28), 23.29), 23.30), 23.31), 23.32), 23.33), 23.34), 23.35), 23.36), 23.37), 23.38), 23.39), 23.40), 23.41), 23.42), 23.43), 23.44), 23.45), 23.46), 23.47), 23.48), 23.49), 23.50), 23.51), 23.52), 23.53), 23.54), 23.55), 23.56), 23.57), 23.58), 23.59), 23.60), 23.61), 23.62), 23.63), 23.64), 23.65), 23.66), 23.67), 23.68), 23.69), 23.70), 23.71), 23.72), 23.73), 23.74), 23.75), 23.76), 23.77), 23.78), 23.79), 23.80) e 23.81).

Il Muscariello è un dipendente dell'asl di Caserta, attualmente in servizio presso la UOSM di Teano. È stato coinvolto in innumerevoli episodi di illeciti allontanamenti dal servizio, oltre che in truffe aggravate, per aver percepito compensi addizionali per prestazioni asseritamente rese in favore della REMS di Marzanello, in realtà mai eseguite. Anche per il Muscariello risulta adeguata e proporzionata la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico servizio ricoperto per la durata di anni uno, rispondendo di reati tutti commessi avvalendosi della funzione pubblica ricoperta.

Devono, a questo punto, verificarsi due posizioni che in maniera occasionale entrano in contatto con il Carizzone e con la Rampone. Si tratta dell'avv. **DELLA MORTE Pierangelo**, attualmente iscritto al foro di Napoli e il suo assistito **BIANCO Vincenzo**. Entrambi rispondono del solo reato di cui al capo 18) riqualficato il fatto nel delitto di cui all'art. 374 bis co. 2 c.p.

Ebbene, si tratta di posizioni speculari. In sostanza, Bianco Vincenzo viene coinvolto in un procedimento penale, perché, guidando in stato di ebbrezza, aveva causato un incidente. Per andare esente da pena o, comunque, per mitigare le conseguenze del fatto commesso, il Bianco - per il tramite del suo legale di fiducia - chiede al Carizzone una falsa consulenza nel cui ambito il direttore del DSM doveva attestare l'esistenza di una patologia di carattere psichiatrico, in realtà non esistente. Tale attestazione doveva essere fatta senza neanche aver sottoposto a visita il Bianco. Il contenuto della consulenza veniva dettato dal difensore del Bianco che prendeva accordi direttamente con Rampone Patrizia. A fronte della prestazione professionale infedele, il Carizzone (e la Rampone) avrebbero percepito la somma di € 1.000,00. Ebbene, è evidente che pur essendo posizioni speculari, molto più grave ed allarmante è la posizione dell'avv. Della Morte il quale intende usare una falsa consulenza in un procedimento penale e, per fare ciò, detta letteralmente alla Rampone quello che il di lei amante dovrà scrivere nella sua consulenza. Ebbene, il diritto di difesa è tutelato costituzionalmente ed il lavoro svolto dai difensori è fondamentale nell'ambito del procedimento prima e del processo poi e come tale va rispettato. Ma la difesa non può mai spingersi sino alla falsificazione delle prove. Ed ecco che la posizione del Della Morte è più grave di quella del Bianco. Si tratta di un soggetto qualificato che ben conosce il significato delle sue azioni ed anche le conseguenze penali dei suoi comportamenti. Questo grave atto, illegale ed anche deontologicamente scorretto, impone di applicare la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di avvocato per anni uno. Per quanto riguarda il Bianco, invece, pur essendo chiari i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, si ritiene che possa non essere applicata alcuna misura cautelare. Si è trattato, infatti, di



un episodio occasionale, determinato dalla posizione di indagato che il Bianco ricopriva nel procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord. Non sussiste, quindi, un concreto rischio di recidivanza a differenza di quanto accade per l'avvocato Della Morte che, patrocinando, ben può reiterare i suoi comportamenti illeciti anche in altri procedimenti.

È il momento di analizzare la figura di **GAGLIONE Giovanni**. Questi è un dipendente dell'ASL di Caserta, con la qualifica di dirigente medico ed è risultato coinvolto negli illeciti commessi da Carizzone Luigi e da altri indagati, in ordine all'emissione di determine di affidamento di pazienti a favore della ditta "Emme Due Srl" di Sessa Aurunca, con onere a totale carico dell'ASL di Caserta. In particolare, delle determine con le quali venivano effettuati gli affidamenti dei pazienti alla ditta Emme Due, talune erano da lui proposte. Le determine in questione stabilivano che il costo del paziente fosse a carico esclusivo del distretto di salute mentale e non anche parzialmente a carico del Comune e/o del paziente stesso. Deve, però, innanzitutto rilevarsi che delle tante delibere contestate solo poche di esse erano state proposte dal Gaglione e che, comunque, non emerge mai – nonostante l'imponente attività d'indagine – che il Gaglione abbia partecipato alla riscossione di somme quali compensi per una sua illegittima proposta contabile. Non vi è corruzione, tanto che gli è contestato il solo concorso in peculato, ma il dolo del Gaglione è allo stato ancora tutto da dimostrare, mancando un movente che possa chiarire il senso del suo operato. Al di là di questo dato, deve rilevarsi che la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. richiesta non è in alcun modo utile a prevenire il rischio di recidivanza e che, comunque, non pare sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, essendosi trattato di fatti occasionali. In particolare, con riferimento al capo 3.9) si tratta di due delibere proposte l'una nel luglio 2017 e l'altra nel febbraio 2018, mentre con riferimento al capo 2.12) si parla di sei delibere adottate nel periodo che va dal giugno 2017 al novembre 2018. La richiesta cautelare va, dunque, rigettata.

La richiesta cautelare interdittiva va rigettata anche con riferimento a **LETIZIA Vincenzo** che risponde dei reati di cui ai capi 9) e 9.1) riqualficato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. Il Letizia è un dirigente medico, dipendente dell'ASL di Caserta, con la qualifica di psichiatra in servizio presso l'U.O. Salute Mentale D.S. 23 di Mondragone. A suo carico vi sono gravi elementi che lo vedono coinvolto in prima persona nell'illecito ottenimento di somme di danaro, in danno all'ASL di Caserta, a seguito di asserite prestazioni professionali presso le REMS di Marzanello e/o Mondragone, di fatto non eseguite.

Ebbene, se i gravi indizi di colpevolezza certamente non mancano, ritiene questo Giudice che manchino le esigenze cautelari. Da un lato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. richiesta dall'Ufficio di Procura si palesa completamente inidonea a prevenire il rischio di recidivanza. Il Letizia, infatti, continuerebbe a ricoprire la sua funzione pubblica, approfittando della quale ha commesso i reati contestatigli e, in tal modo, potrebbe continuare a delinquere indisturbato. Dall'altro, l'applicazione di una misura interdittiva, nel caso di specie, non risulta possibile, in quanto, con ogni evidenza, la sospensione dal servizio sarebbe una misura di gran lunga più gravosa per l'indagato rispetto a quella richiesta dal P.M. Non esiste un principio generale e codificato in base al quale le misure cautelari coercitive siano più gravose sempre e comunque di quelle interdittive, dovendosi quindi operare una valutazione in concreto e, nel caso di specie, come detto, la misura interdittiva applicabile sarebbe più gravosa, impedendo del tutto all'indagato l'esercizio della sua professione e, pertanto, non può trovare applicazione.

Del resto, i fatti sono contenuti in un arco temporale ristretto e, comunque, risalente al 2018 e la misura specialpreventiva migliore, in questo caso, risulta proprio il sequestro che andrà a toccare le somme che il dipendente pubblico illecitamente ha conseguito.

Da ultime vanno analizzate le posizioni di **MESSINA Laura**, di **MORLANDO Antonio** e di **MORLANDO Giuseppe**. Per loro l'Ufficio di Procura ha richiesto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.

Ebbene, si tratta della presidente della cooperativa Rosso Rubino e dei legali rappresentanti



rispettivamente della cooperativa Rosso Rubino e Verde Smeraldo. Le indagini hanno dimostrato che si tratta di intestatari fittizi delle cooperative indicate che erano state costituite e che venivano coordinate direttamente dal Carizzone e dai suoi.

La Messina risponde dei reati di cui ai capi 3.3), 3.13) e 3.14); Morlando Antonio risponde dei capi 3.3), 3.13) e 3.14), mentre Morlando Giuseppe, risponde dei capi 3.3), 3.8) e 3.9).

È evidente per loro la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tuttavia la richiesta cautelare va rigettata. Ed infatti, i tre indagati in questione hanno commesso i fatti nelle loro qualità di presidente e legali rappresentanti delle cooperative Rosso Rubino e Verde Smeraldo che risultano in liquidazione, venendo a mancare il presupposto della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari. Né, del resto, l'applicazione di una misura coercitiva così blanda come quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. avrebbe una qualche efficacia specialpreventiva. Per tali ragioni, in relazione ai predetti indagati la richiesta cautelare va rigettata.

I SEQUESTRI PREVENTIVI

Le indagini hanno dimostrato la commissione, da parte degli indagati, di gravi delitti contro la P.A. che hanno determinato ingenti danni patrimoniali allo Stato e ai suoi enti locali. Si parla di truffe ai danni del servizio sanitario nazionale e di corruzioni, tutti fatti che legittimano l'applicazione di una misura cautelare reale. L'articolo 322 ter c.p. espressamente prevede che *"nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*. È, dunque, evidente che debba procedersi al sequestro delle somme costituenti il prezzo e/o il profitto del delitto di corruzione.


Allo stesso modo l'art. 640 quater c.p. prevede che *"nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter"*. Anche con riferimento, dunque, alle truffe e alle truffe aggravate ai danni dello Stato sussistono i presupposti del vincolo ablativo.

Anche l'art. 648 quater c.p. prevede una disposizione analoga: *"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato"*. Dunque, anche con riferimento al delitto contestato al capo 3.2 sussistono tutti i presupposti per procedere a sequestro diretto e per equivalente.

Lo stesso non può dirsi, invece, per il delitto di cui all'art. 353 c.p. in relazione al quale, quindi, la richiesta cautelare reale va rigettata.

Alla luce di quanto emerso dalle indagini e del dettato normativo si ritiene, dunque, che vi siano tutti i presupposti per disporsi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato e/o, in caso di incapienza, finalizzato alla confisca per equivalente di beni riconducibili agli indagati nei limiti dei valori che saranno di qui a poco indicati.

La confisca per equivalente riguarda i casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui il reo abbia la disponibilità. Ne consegue che il sequestro



preventivo, strumentale alla confisca, può riguardare anche attività per equivalente e, quindi, beni di cui l'indagato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e indipendentemente dalla commissione dell'illecito a lui contestato posto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non postula l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato.

Infatti, i presupposti imprescindibili per l'applicazione della confisca per equivalente, come enucleati dalla giurisprudenza, sono la contestazione all'indagato di uno dei reati per i quali sia consentita la confisca per equivalente, il mancato rinvenimento nella sfera giuridico patrimoniale dell'indagato del prezzo o del profitto del reato per il quale si procede, ma di cui sia certa l'esistenza e l'appartenenza dei beni da sequestrare all'indagato e non ad un terzo estraneo al reato (Cass., sez. V, n. 15445/2004; Cass., S.U. n. 41936/2005).

Come ampiamente detto nella parte relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sussistono certamente a carico degli indagati per i quali è richiesto il sequestro il *fumus boni iuris*. L'applicazione del sequestro preventivo diretto o per equivalente richiede, ancora, la sussistenza del *periculum in mora*.

Pare di tutta evidenza, in tal senso, come la reiterata disponibilità dei beni che costituiscono il profitto dei reati commessi possa costituire un'occasione di reiterazione criminosa e, per l'effetto, di protrazione e/o aggravamento delle conseguenze delittuose del reato perpetrato.

La disamina degli esiti investigativi comprova la ricorrenza delle condizioni previste per il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

Infine, sul punto, in ordine al concetto di disponibilità, va osservato come lo stesso debba intendersi con una notevole latitudine semantica. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che in tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni in ragione delle quali il bene ricade nella sfera degli interessi economici del reo e risente di una relazione con il disponente connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Cfr Cass. Pen. 4887/18).

Ebbene, così ricostruiti i presupposti dei sequestri, deve procedersi:

1) al sequestro diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca anche obbligatoria - ex artt. 240 e 322 ter c.p. e 321 c.p.p. - del profitto del reato per la somma complessiva pari ad € **535.159,12 e fino a concorrenza**, a carico delle persone sottoindicate in relazione al capo 3.9):

- a. **Carizzone Luigi**, nato ad Aversa il 20.06.1951;
- b. **Bonacci Nicola**, nato ad Aversa il 22.01.1952;
- c. **Rampone Patrizia**, nata ad Aversa il 24.6.1961;
- d. **Scarpa Antonio**, nato ad Aversa il 14.05.1981;
- e. **Stabile Antonio**, nato ad Aversa il 15.07.1983;
- f. **Morlando Giuseppe**, nato ad Aversa il 08.11.1988;

2) al sequestro preventivo diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca anche obbligatoria - ex artt. 240, 322 ter c.p. e 321 c.p.p. - del profitto del reato per la somma complessiva pari ad € **319.549,59 e fino a concorrenza**, in relazione ai seguenti reati e a carico delle persone sottoindicate in relazione al capo 3.14):

- a. **Carizzone Luigi**, nato ad Aversa il 20.06.1951;
- b. **Bonacci Nicola**, nato ad Aversa il 22.01.1952;
- c. **Rampone Patrizia**, nata ad Aversa il 24.6.1961;
- d. **Scarpa Antonio**, nato ad Aversa il 14.05.1981;
- e. **Stabile Antonio**, nato ad Aversa il 15.07.1983;
- f. **Morlando Antonio**, nato ad Aversa il 21.7.1993;
- g. **Messina Laura**, nata a Napoli il 18.07.1977;



- 3) al sequestro preventivo diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca anche obbligatoria - ex artt. 240, 322 ter c.p. e 321 c.p.p. - del profitto del reato per la somma complessiva pari ad € **591.196,03 e fino a concorrenza**, in relazione ai seguenti reati e a carico delle persone sottoindicate per i reati di cui ai capi 2.8), 2.10), 2.12):
- h. **Carizzone Luigi**, nato ad Aversa il 20.06.1951,
 - i. **Rampone Patrizia**, nata ad Aversa il 24.6.1961;
 - j. **Schiavone Michele**, nato a Sessa Aurunca il 20.09.1951;
 - k. **Bonacci Tamara**, nata a Santa Maria Capua Vetere il 25.7.1979;
 - l. **Bonacci Nicola**, nato ad Aversa il 22.01.1952;
- 4) al sequestro preventivo diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca anche obbligatoria - ex artt. 240, 322 ter, 640 quater c.p. e 321 c.p.p. - del profitto dei reati a carico dei seguenti indagati:
- **Ferrantino Raffaele**, in relazione ai capi 6.1), 6.2), 7.1), 13.1) per un importo complessivo pari ad € 36.077,73 e fino a concorrenza;
 - **Bonacci Nicola**, in relazione ai capi 8.1) e 8.2) per un importo complessivo pari ad € 33.886,08;
 - **Letizia Vincenzo**, in relazione al capo 9.1) per un importo complessivo pari ad € 10.358,04;
 - **Stabile Antonio**, in relazione ai capi 10.1), 10.2) e 13.1) per un importo complessivo pari ad € 5.256,05;
 - **Muscariello Raffaele**, in relazione ai capi 11.1), 11.4) e 23.81) per un importo complessivo pari ad € 4.715,17;
 - **Palermi Anna**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 1.612,80;
 - **Acinelli Maria Rosalia**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Alba Michele**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Argenziano Vincenzo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Brancaccio Benedetto**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Buscema Barbara**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Castiglio Anna**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Chierichella Filippo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Chirico Gabriella**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Cozzolino Ciro**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Giaquinto Vincenzo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Iorio Loredana**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Limone Vincenzo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Pagano Filomena**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Papa Clemente**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **Sferlazzi Margherita**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
 - **D'Angelo Antonio**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;



- **Della Ventura Francesco**, in relazione al solo capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Galluccio Gennaro**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 553,00;
- **Germano Achille**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Misso Saverio**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 553,00;
- **Telese Antonietta**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 1.290,32;
- **Mascia Emanuela**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Di Pietro Costanza**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Palmieri Libera**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Sergi Luana**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 1.290,32;
- **Cantiello Martino**, in relazione al capo 14.1 per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Lasco Giuseppe**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Nacchia Nicola**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.382,49;
- **Pafferi Edoardo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.935,48;
- **Parente Girolamo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.382,49;
- **Pesacane Lucio**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Piscitelli Samuele**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Rizza Giancarlo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Spina Paolo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.935,48.

P.Q.M.

Visti gli artt. 291 e segg. c.p.p., in relazione a tutti i reati per i quali vi è stata richiesta,

APPLICA a:

- 1) **CARIZZONE Luigi** in relazione ai delitti di cui ai capi: 2.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10), 2.12), 3.1), 3.2), 3.4), 3.5), 3.8), 3.9), 3.10), 3.13), 3.14), 4), 5), 6), 6.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 6.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 7), 7.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8), 8.1)riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 9), 9.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 10), 10.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 10.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 11), 11.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 11.3), 11.4) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 12), 12.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 13), 13.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 14), 14.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 17) solo in relazione al delitto di cui agli artt. 609 bis co. 1 e 2 n. 1 c.p., 18) riqualificato



- il fatto nel delitto di cui all'art. 374 bis co. 2 c.p., 19), 21), 24.17), 24.18), 27), 27.1), 27.3), 28), 28.1), 28.2) e 28.3);
- 2) **RAMPONE Patrizia** in relazione ai reati di cui ai capi 2.1), riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10), 2.12), 3.1), 3.2), 3.8), 3.9), 3.13), 3.14), 4) e 18) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 374 bis co. 2 c.p.;
 - 3) **BONACCI Tamara**, in relazione ai capi 2.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10) e 2.12).
 - 4) **BONACCI Nicola**, in relazione ai capi 2.5), 3.1), 3.3), 3.5), 3.8), 3.9), 3.13), 3.14), 7), 7.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8), 8.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 8.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e 12);
 - 5) **DELLA VENTURA Francesco**, in relazione ai capi 5), 13.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 21), 24), 24.1), 24.2), 24.3), 24.4), 24.5), 24.6), 24.7), 24.8), 24.9), 24.10), 24.11), 24.12), 24.13), 24.14), 24.15), 24.16), 24.17), 24.18), 25.1), 26), 26.3), 26.4), 26.5), 27), 27.1), 27.3), 28), 28.1), 28.2) e 28.3);
 - 6) **PASSARIELLO Mario**, in relazione ai capi 26), 26.1), 26.3) e 26.4);
 - 7) **PUZONE Cuono**, in relazione ai capi 21), 26), 26.3), 26.4) e 26.5).
 - 8) **SANNINO Pasquale**, in relazione ai capi 27), 27.1), 27.3), 28), 28.1), 28.2) e 28.3);
 - 9) **SCHIAVONE Michele**, in relazione ai capi 2.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 319 c.p., 2.2), 2.5), 2.8), 2.10) e 2.12);
 - 10) **STABILE Antonio**, in relazione ai capi 3.1), 3.3), 3.8), 3.9), 3.13), 3.14), 10), 10.1), 10.2) e 13.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p.;
 - 11) **MARINO Alberto**, in relazione ai capi 28), 28.1), 28.2) e 28.3);
 - 12) **PAPA Antonio**, in relazione ai reati di cui ai capi 27), 27.1) e 27.3);
 - 13) **SCARPA Antonio**, in relazione ai capi 3.1), 3.3), 3.8), 3.9), 3.13) e 3.14).

la misura cautelare degli arresti domiciliari nel domicilio che questi indicheranno all'atto dell'esecuzione della misura e, per l'effetto, prescrive agli stessi di non allontanarsi dal domicilio cautelare, ove rimarranno a disposizione dell'A.G., con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico e/o telematico, con persone diverse da quelle che con loro coabitano o che li assistono.

DELEGA la stazione CC competente per territorio in relazione al domicilio sopra indicato ai controlli di rito circa l'osservanza delle prescrizioni imposte.

APPLICA a **CATUOGNO Salvatore** la misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di anni uno in relazione ai capi ai capi 28.2 e 28.3.

APPLICA la misura cautelare interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p. della sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni e/o pubblici servizi ricoperti per la durata di anni uno nei confronti di:

- 14) **D'ANGELO Antonio**, in relazione al capo 13.1 riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p.;
- 15) **FERRANTINO Raffaele**, in relazione ai seguenti capi: 6), 6.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 6.2) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 7), 7.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e 13.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p.;
- 16) **IORIZZI Federico**, in relazione ai seguenti reati 11), 11.1) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., 11.3), 11.4) riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e 23.81).
- 17) **MUSCARIELLO Raffaele** in relazione ai capi 11), 11.1) riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 640 bis c.p., 11.3), 11.4) riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. e da 23), 23.1), 23.2), 23.3), 23.4), 23.5), 23.6), 23.7), 23.8), 23.9), 23.10), 23.11), 23.12), 23.13), 23.14), 23.15), 23.16), 23.17), 23.18), 23.19), 23.20), 23.21), 23.22), 23.24), 23.25), 23.26), 23.27), 23.28), 23.29), 23.30), 23.31), 23.32), 23.33), 23.34), 23.35),

23.36), 23.37), 23.38), 23.39), 23.40), 23.41), 23.42), 23.43), 23.44), 23.45), 23.46), 23.47), 23.48), 23.49), 23.50), 23.51), 23.52), 23.53), 23.54), 23.55), 23.56), 23.57), 23.58), 23.59), 23.60), 23.61), 23.62), 23.63), 23.64), 23.65), 23.66), 23.67), 23.68), 23.69), 23.70), 23.71), 23.72), 23.73), 23.74), 23.75), 23.76), 23.77), 23.78), 23.79), 23.80) e 23.81).

APPLICA a **DELLA MORTE Pierangelo** in relazione al capo 18) riquilificato il fatto nel delitto di cui all'art. 374 bis co. 2 c.p. la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di anni uno.

DISPONE il sequestro preventivo ai fini della confisca diretta delle somme di danaro e dei rapporti finanziari di pertinenza degli indagati sottoindicati sino alla concorrenza degli importi complessivi che di seguito vengono indicati, pari al profitto dei reati commessi:

a) € 535.159,12, a carico dei seguenti indagati in relazione al capo 3.9):

Carizzone Luigi, nato ad Aversa il 20.06.1951;
Bonacci Nicola, nato ad Aversa il 22.01.1952;
Rampone Patrizia, nata ad Aversa il 24.6.1961;
Scarpa Antonio, nato ad Aversa il 14.05.1981;
Stabile Antonio, nato ad Aversa il 15.07.1983;
Morlando Giuseppe, nato ad Aversa il 08.11.1988;

b) 319.549,59, a carico dei seguenti indagati in relazione al capo 3.14):

Carizzone Luigi, nato ad Aversa il 20.06.1951;
Bonacci Nicola, nato ad Aversa il 22.01.1952;
Rampone Patrizia, nata ad Aversa il 24.6.1961;
Scarpa Antonio, nato ad Aversa il 14.05.1981;
Stabile Antonio, nato ad Aversa il 15.07.1983;
Morlando Antonio, nato ad Aversa il 21.7.1993;
Messina Laura, nata a Napoli il 18.07.1977;

c) € 591.196,03, in relazione ai seguenti indagati per i reati di cui ai capi 2.8), 2.10), 2.12):

Carizzone Luigi, nato ad Aversa il 20.06.1951,
Rampone Patrizia, nata ad Aversa il 24.6.1961;
Schiavone Michele, nato a Sessa Aurunca il 20.09.1951;
Bonacci Tamara, nata a Santa Maria Capua Vetere il 25.7.1979;
Bonacci Nicola, nato ad Aversa il 22.01.1952;

DISPONE il sequestro preventivo ai fini della confisca diretta delle somme di danaro e dei rapporti finanziari di pertinenza degli indagati sottoindicati sino alla concorrenza degli importi complessivi che di seguito vengono indicati, pari al profitto dei reati commessi:

- **Ferrantino Raffaele**, in relazione 6.1), 6.2), 7.1), 13.1) per un importo complessivo pari ad € 36.077,73 e fino a concorrenza;
- **Bonacci Nicola**, in relazione ai capi 8.1) e 8.2) per un importo complessivo pari ad € 33.886,08;
- **Letizia Vincenzo**, in relazione al cap 9.1) per un importo complessivo pari ad € 10.358,04;
- **Stabile Antonio**, in relazione ai capi 10.1), 10.2) e 13.1) per un importo complessivo pari ad € 5.256,05;
- **Muscariello Raffaele**, in relazione ai capi 11.1), 11.4) e 23.81) per un importo complessivo pari ad € 4.715,17;
- **Palermi Anna**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 1.612,80;
- **Acinelli Maria Rosalia**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;



- **Alba Michele**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Argenziano Vincenzo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Brancaccio Benedetto**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Buscema Barbara**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Castiglio Anna**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Chierichella Filippo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Chirico Gabriella**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Cozzolino Ciro**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Giaquinto Vincenzo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Iorio Loredana**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Limone Vincenzo**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Pagano Filomena**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Papa Clemente**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **Sferlazza Margherita**, in relazione al capo 12.1) per un importo complessivo pari ad € 506,91;
- **D'Angelo Antonio**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Della Ventura Francesco**, in relazione al solo capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Galluccio Gennaro**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 553,00;
- **Germano Achille**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Misso Saverio**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 553,00;
- **Telese Antonietta**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 1.290,32;
- **Mascia Emanuela**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Di Pietro Costanza**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Palmieri Libera**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 3.225,81;
- **Sergi Luana**, in relazione al capo 13.1) per un importo complessivo pari ad € 1.290,32;
- **Cantiello Martino**, in relazione al capo 14.1 per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Lasco Giuseppe**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Nacchia Nicola**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.382,49;
- **Pafferi Edoardo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.935,48;
- **Parente Girolamo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.382,49;



- **Pesacane Lucio**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Piscitelli Samuele**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Rizza Giancarlo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 921,66;
- **Spina Paolo**, in relazione al capo 14.1) per un importo complessivo pari ad € 1.935,48.

DISPONE, in ipotesi di incapienza delle somme di danaro e dei rapporti finanziari di pertinenza dei predetti indagati, il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente dei beni mobili, dei beni mobili registrati, dei beni immobili e delle quote societarie di pertinenza dei predetti indagati, sino alla concorrenza degli importi complessivi sopra indicati;

DISPONE che la P.G. curi l'esecuzione del disposto sequestro preventivo nei modi previsti dall'art. 104 disp. att. c.p.p. come modificato dalla legge n. 94/2009, ossia: sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti Uffici; sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa stessa; sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 213/1998.

RISERVA, all'esito della esecuzione, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., qualora necessaria;

RACCOMANDA, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti relativi all'esecuzione del sequestro e all'individuazione dei beni oggetto di sequestro presso la cancelleria di questo Giudice.

RIGETTA nel resto la richiesta presentata dal P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.

MANDA la Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, al P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord per l'esecuzione;

MANDA la Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Aversa, il 11.2.2024

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Maria Gabriella Jagulli

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Annamaria Buonanno

Annamaria Buonanno